

Contratto di comodato di uso gratuito (artt. 1803 e ss. Cod.Civ.)

Con la presente scrittura privata, redatta ai sensi di legge,

tra

- **L'Associazione Terra di Amatrice ONLUS**, con sede in Roma Via Antonio Allegri da Correggio n. 11 (C.F. 97910960588), PEC: terradiamatrice@pec.it in persona del presidente Sig. Stefano D'Orazio, nato il 29/07/1958 a Roma, ivi residente in Via Sicilia n. 186, C.F. DRZSFN58L29H501D, costituitasi l'11/11/2016 per atto notar Fabiana Togandi, rep. 17288 racc. 11040, di seguito l'Associazione o la comodante;

e

- **il Comune di Amatrice**, con sede in Amatrice, nella persona del Sindaco Sig. nato a, il, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto giusta deliberazione di Giunta Comunale n..... del, di seguito Comune o il comodatario;

fatta premessa

- Che – come è noto al Comune - l'Associazione ha per scopo il perseguimento di attività utili a favorire il miglioramento della qualità della vita nel territorio del Comune di Amatrice ed in particolare e per quel che qui interessa a perseguire finalità di solidarietà sociale volte ad agevolare i gravi ed urgenti fabbisogni della popolazione di Amatrice, divenuti tali a causa del sisma del 24 agosto 2016 e successivi;
- Che l'Associazione, in questo contesto, ha provveduto all'acquisto di moduli abitativi provvisori su ruote, da collocarsi su aree di proprietà privata e da destinarsi ad alloggi provvisori di nuclei familiari residenti in Amatrice, rimasti privi delle loro abitazioni a causa del sisma;
- Che l'Associazione ha individuato nel contratto di comodato gratuito ai sensi degli artt. 1803 e ss. Cod. Civ. avente la durata massima ed improrogabile di mesi 6 (sei) decorrenti dalla sua sottoscrizione, lo strumento da adottare per la concessione del modello abitativo provvisorio;
- Che il Sindaco del Comune di Amatrice Sig. ha chiesto di poter utilizzare n. 4 (quattro) moduli abitativi attualmente posizionati presso la proprietà del Sig. Rodolfo Gianni (C.F. GNN RLF 64S26 H501M), sita nel Comune di

Amatrice della superficie di mq. 1.109 circa, distinta in Catasto foglio 93, part. 463, avente accesso dalla via D'Angelo civico n.1;

- Che tale richiesta, formulata con lettera del 6/11/2018 prot. 15358, è stata motivata *"dal fatto che la scarsa disponibilità di ricettività spesso non consente al Comune di poter concedere anche per brevissimi periodi, la possibilità di alloggio a personale, tecnici e servizi di assistenza che lavorano per la comunità"*;

tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. L'Associazione concede al Comune di Amatrice, nella persona del Sindaco Sig. _____ il comodato per la durata di mesi _____ decorrenti dal _____ dal _____ dei seguenti moduli abitativi provvisori di sua proprietà contraddistinti con i numeri di telaio **SHC 946/05, SHC 945/05, SHC 947/05, SHO 618/06**, collocati su apposita area ubicata nel Comune di Amatrice di proprietà Sig. Rodolfo Gianni (C.F. GNN RLF 64S26 H501M), sita nel Comune di Amatrice della superficie di mq. 1.109 circa, distinta in Catasto foglio 93, part. 463, avente accesso dalla via D'Angelo civico n.1, di cui l'Associazione ne ha la disponibilità;
2. Il comodatario Comune di Amatrice avrà facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, dandone semplice comunicazione con preavviso di giorni 7 (sette), da inviarsi alla comodante a mezzo PEC;
3. L'uso del modulo abitativo provvisorio sarà a titolo gratuito e dovrà essere custodito dal comodatario con la diligenza del buon padre di famiglia; alla cessazione del contratto, tale modulo verrà restituito dal comodatario alla comodante nello stato di fatto con il quale lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento;
4. Il comodatario dichiara alla comodante di sollevarla e tenerla indenne da ogni obbligo e responsabilità nei confronti della proprietà del Sig. Rodolfo Gianni, nonché dei terzi altri utilizzatori e non;
5. Essendo il modulo abitativo dotato di impianto di riscaldamento con aerotermi elettrici, il comodatario si obbliga per oggettive misure di sicurezza a non implementare detto impianto con ulteriori generatori di calore che possano arrecare nocumento all'impianto elettrico del modulo abitativo, nonché ad utilizzare o permettere l'utilizzo di generatori di calore a combustibile (gpl, metano, gasolio, pellet, ecc.);

6. Il comodatario malleva il comodante ed il proprietario del terreno su cui sono allocati i moduli abitativi da qualsiasi responsabilità, nessuna esclusa, per danni a persone e cose che possano derivare dall'uso delle unità abitative sopra descritte;
7. Il comodatario, dà atto di avere in corso di validità una adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possono verificarsi su spazi pubblici e spazi ad uso comunale e che provvederà a comunicare alla propria società assicurativa l'uso comunale dei moduli abitativi di cui al presente atto.
8. Il comodatario si obbliga a proprie cure e spese a richiedere gli allacci di utenza agli Enti eroganti acqua, luce e gas;
9. Il comodatario si obbliga ad eseguire a proprie cure e spese ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria necessario a mantenere la idoneità dei moduli all'uso convenuto, sollevando la comodante da ogni onere al riguardo; il comodatario si obbliga altresì a mantenere in buono stato la porzione dell'area sulla quale sono allocati i moduli, che non potranno essere rimossi dalla loro attuale posizione;
10. È fatto obbligo al comodatario di riconsegnare alla comodante al termine del contratto i moduli concessi in comodato liberi di persone e cose; il comodatario non potrà cedere a terzi l'uso dei beni concessi in comodato senza il consenso scritto della comodante; soccorrendo siffatta ipotesi, il comodatario, per tutti gli adempimenti i termini e le condizioni di cui al presente contratto, rimarrà comunque l'unico contraente responsabile nei confronti della comodante e del proprietario del terreno ove i moduli abitativi sono posizionati;
11. Le parti contraenti convengono che ogni onere di carattere fiscale afferente il presente contratto, ivi compreso il pagamento della intera imposta di registro, rimarrà a carico esclusivo della comodante;
12. Resta convenuto tra le parti che, al pari di ogni altro termine, quello di riconsegna dei moduli abitativi di cui all'art. sub. 1° è essenziale ed è di natura perentoria e non potrà pertanto essere prorogato;
13. Resta convenuto tra le parti che la comodante nel corso della durata del contratto potrà visitare o far visitare da persona di sua fiducia i moduli abitativi, dando adeguato preavviso agli occupanti ;

14. Le parti si danno reciprocamente atto che per ogni controversia di interpretazione ed esecuzione del presente contratto, che dovesse tra di loro insorgere, sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Roma.

Amatrice, addì

Letto, confermato, sottoscritto

Sig. Stefano D'Orazio n.q.

Il Sindaco

Le parti dichiarano di approvare senza riserve e condizioni ogni clausola contenuta nella premessa e negli artt. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° e 14° del presente contratto.

Amatrice, addì

Letto, confermato, sottoscritto

Sig. Stefano D'Orazio n.q.

IL SINDACO